

N. d'Ord. 338
Pubblicata all'albo
Dal 07/05/14
Al 22/05/14
Il Messo



COMUNE di VIGNATE
(PROVINCIA DI MILANO)
CODICE 11127



DELIBERA di
CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28/04/2014
IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

Sessione **ORDINARIA**
Seduta **PUBBLICA**
Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTOTTO mese APRILE alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare di via Roma.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	ASSENTI	PRESENTI
VERGANI EMILIO		SI
GOBBI PAOLO		SI
BERTOLINI MARCO	SI	NO
GEREVINI MADDALENA		SI
DE IACO IVANO		SI
BUFFO CLAUDIO		SI
ZULIAN ROBERTA		SI
ANELLI NICCOLO'		SI
MAESTRI MASSIMO		SI
COSTA ROBERTO	SI	NO
COZZAGLIO MASSIMO		SI
MOTTINI SARA EDVIGE C.		SI
NAZZARI GIOVANNI	SI	NO
MEDDIS GREGORIO	SI	NO
BARCELLA FEDERICO	SI	NO
PASCIARI LUIGI		SI
BOSCARO DIEGO	SI	NO
TOTALE	6	11

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rossella Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. VERGANI EMILIO - Sindaco pro tempore- dichiara aperta la seduta per trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28.04.2014
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC (componente TASI - Tributo sui servizi indivisibili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 28.04.2014, immediatamente eseguibile;

Richiamati in particolare gli articoli 23, 26 e 27 del Regolamento, i quali stabiliscono rispettivamente :

- a) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art. 23);
- b) le modalità per l'introduzione, con la delibera di approvazione delle aliquote, delle detrazioni/riduzioni/esenzioni;
- c) che il tributo sia versato, qualora il Comune non provveda all'invio dei modelli preventivamente compilati, in autoliquidazione in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno

Vista la propria deliberazione n. 47 in data 24.10.2013, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2013, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria e dato atto che le stesse vengono riconfermate per l'anno in corso (2014):

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Abitazioni diverse dall'abitazione principale	0,76
Altri immobili	0,76
Fabbricati categoria D (esclusi fabbricati rurali strumentali D10)	0,96
Aree fabbricabili	0,96
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto necessario, per l'anno 2014, di applicare l'aliquota TASI limitatamente agli "altri fabbricati" escludendo pertanto dall'applicazione della TASI le seguenti fattispecie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7);
- fabbricati categoria "D" ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali categoria "D10";
- aree fabbricabili

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7)	0,00 per mille
Fabbricati categoria D ad esclusione categoria D10	0,00 per mille
Aree fabbricabili	0,00 per mille
Abitazioni diverse dall'abitazione principale	1,5 per mille
Altri immobili	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali D10	1 per mille

Stimato in €. 100.000,00= il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 25 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o protezione civile;
- o biblioteca

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, riepilogati nel seguente prospetto:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 315.000,00
2	Sicurezza	€ 275.647,00
3	Manutenzione strade	€ 193.800,00
4	Manutenzione del verde	€ 127.095,00
5	Protezione civile	€ 1.500,00
6	Biblioteca	€ 148.425,00
TOTALE		€ 1.061.467,00

a fronte di un gettito di €. 100.000,00= (copertura 9,50%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto come, ai sensi dell'art.2 e 3 del Regolamento vigente in materia di Controlli Interni, il Responsabile del Settore n. 03 ha sottoscritto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto, dichiarando altresì che non necessitano pareri da parte di altri Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 10 "Insieme per Vignate" n.1 astenuto sig. Luigi Pasciari del Gruppo "Vignate Tua"

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7)	0,00 per mille
Fabbricati categoria D ad esclusione categoria D10	0,00 per mille
Aree fabbricabili	0,00 per mille
Abitazioni diverse dall'abitazione principale	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali Categoria D 10	1 per mille
Altri immobili	1,5 per mille

- 2) di stabilire in €. 100.000,00= i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito della TASI, come da seguente prospetto:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 315.000,00
2	Sicurezza	€ 275.647,00

3	Manutenzione strade	€	193.800,00
4	Manutenzione del verde	€	127.095,00
5	Protezione civile	€	1.500,00
6	Biblioteca	€	148.425,00
TOTALE		€	1.061.467,00

- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente;

Il Consiglio Comunale

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs,267/2000

Con voti 10 favorevoli e n. 1 astenuto

delibera

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile

PARERE TECNICO

VISTO l'art. 2 e 3 del vigente regolamento sui controlli interni **ESPRIME parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto, **DICHA** che il presente atto **non necessita** di parere **TECNICO** da parte di altro Responsabile di Settore

Vignate, 17.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.3

Luigina Marchini

PARERE CONTABILE

Visto l'art.49 – comma I e art. 147 bis de Dlgs n.267 – Tuel

Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente regolamento sui controlli interni

Visto il parere **favorevole/sfavorevole** espresso dal Responsabile del settore proponente

Esprime parere **favorevole/sfavorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** per quanto di competenza

Vignate, 17.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Luigina Marchini

COMUNE DI VIGNATE

PROVINCIA DI MILANO


TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

(art. 25 del Regolamento comunale)

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 315.000,00
2	Sicurezza	€ 275.647,00
3	Manutenzione strade	€ 193.800,00
4	Manutenzione del verde	€ 127.095,00
5	Protezione civile	€ 1.500,00
6	Biblioteca	€ 148.425,00
TOTALE		€ 1.061.467,00

Data, 17.04.2014



Firma

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
f.to **VERGANI EMILIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa **Rossella RUSSO**

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **7 MAGGIO 2014** (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **7 MAGGIO 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa **Rossella RUSSO**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69 per quindici giorni, dal **7 MAGGIO 2014** al **22 MAGGIO 2014** ed è divenuta esecutiva in data **17 MAGGIO 2014** (10° giorno successivo alla compiuta pubblicazione), ai sensi dell'art. 134, III° comma del Dlgs. n. 267/2000.

Vignate, **2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa **Rossella RUSSO**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate, **7 MAGGIO 2014**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
DELEGATO



Teresa Sara
